

Legge regionale 22 ottobre 1999, n. 48 (BUR n. 93/1999)

**PREVENZIONE DEI DANNI DERIVANTI DAI CAMPI
ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI.
REGIME TRANSITORIO. (1)**

Articolo 1

1. Fino al termine previsto dal comma 1 dell'[articolo 69](#) della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, si adotta il principio di evitare cautelativamente la creazione di nuove situazioni di potenziale rischio alla popolazione. Pertanto, negli strumenti urbanistici generali e nelle loro varianti adottati dopo il 1° gennaio 1998, sono previste, tra le linee elettriche aeree esterne con tensione superiore o uguale a 132 KV e le aree destinate a nuove costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie, distanze tali che il campo elettrico e l'induzione magnetica non superino i valori previsti nell'[articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27](#), pari rispettivamente a 0,5 KV/m e 0,2 µT (micro Tesla).

2. In base al criterio di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 1998, devono essere fissate le distanze da mantenere tra le costruzioni residenziali, scolastiche e sanitarie esistenti e nuove linee elettriche aeree esterne di tensione superiore o uguale a 132 KV.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'ente gestore della rete elettrica è tenuto a fornire le caratteristiche tecniche della linea agli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della stessa e all'effettuazione dei controlli.

4. La determinazione delle distanze di cui ai commi 1 e 2 e i controlli relativi vengono effettuati dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

5. È abrogato il [comma 5 dell'articolo 69](#) della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

CATALOGAZIONE

1 () Con sentenza n. 382/1999 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile oltre che non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2.